



IL COLLEGIO

composto da:

GIOVANNI STELLA	Presidente
ENRICO CAMILLERI	Membro scelto dall'IVASS
GIOVANNI MARIA BERTI DE MARINIS	Membro scelto dall'IVASS
FRANCESCO ALESSANDRO MAGNI	Componente designato dalle imprese di assicurazione
STEFANO CHERTI	Componente designato dai clienti consumatori

Relatore FRANCESCO ALESSANDRO MAGNI

Riunione del 09/07/2026

FATTO

Con ricorso all'Arbitro Assicurativo presentato in data 28 marzo 2026 (e reclamo presentato il 10 febbraio 2026), il ricorrente deduceva di aver subito il furto del proprio autoveicolo in data 16 dicembre 2025 e di averlo regolarmente denunciato alle competenti autorità. Il giorno successivo (17 dicembre 2025) il veicolo veniva ritrovato e riconsegnato al ricorrente con plurimi danni alla carrozzeria e ai cristalli per un totale di 4.181,92 euro. Dopo aver presentato la denuncia di sinistro all'impresa convenuta e in seguito agli accertamenti tecnici effettuati dal perito incaricato, il ricorrente, in data 2 gennaio 2026, riceveva il diniego di copertura, fondato sull'applicazione delle clausole contrattuali relative a sottoassicurazione, regola proporzionale, deprezzamento commerciale sui ricambi e franchigia. Insoddisfatto della definizione del sinistro, il ricorrente inoltrava formale reclamo il 10 febbraio 2026 e, successivamente al riscontro negativo dell'impresa, presentava il ricorso in esame, contestando l'automatica e cumulativa applicazione delle condizioni di polizza appena menzionate, che, in contrasto con la funzione indennitaria del contratto di assicurazione, avevano azzerato l'indennizzo asseritamente spettantegli, nonostante il danno fosse stato accertato dalla polizia e dal perito incaricato dall'impresa. In particolare, le doglianze del



ricorrente riguardavano l'erronea riconducibilità dell'evento nella garanzia "Cristalli" piuttosto che nella garanzia "Furto" e la carenza di motivazione del diniego di copertura, ritenuto contraddittorio e illogico, considerato l'accertamento peritale di danni al veicolo pari a euro 4.181,92 e la sovrastima del valore commerciale del veicolo che aveva conseguentemente determinato un'applicazione impropria della sottoassicurazione.

Con le controdeduzioni l'impresa chiedeva il rigetto del ricorso, per essere state applicate correttamente le condizioni di polizza, in quanto il veicolo sarebbe risultato sottoassicurato, dal momento che il valore commerciale del veicolo alla data del sinistro era di 5.000,00 euro, mentre il valore assicurato indicato in polizza era di 1.500,00 euro (con sottoassicurazione pari al 70%). Inoltre, l'impresa asseriva che nulla sarebbe dovuto per i danni ai cristalli, "in quanto la garanzia cristalli copre solo i danni accidentali e non quelli causati da grandine, atti vandalici o furto"; e che l'art. 15.6.4 delle Condizioni Generali di Assicurazione (di seguito CGA) prevede che "Se al momento del sinistro il valore commerciale dell'auto è maggiore del capitale assicurato indicato in polizza, la Compagnia risponde dei danni parziali in una proporzione equivalente al rapporto tra il capitale assicurato e il valore dell'auto". Ciò posto, l'impresa evidenziava che la perizia di riscontro aveva valutato il danno in complessivi 4.181,92 euro, ma che detto importo era stato ricalcolato, in ragione della sottoassicurazione, in euro 1.254,58; sul danno così determinato era stato applicato il deprezzamento per degrado d'uso sui pezzi di ricambio, in misura pari al 60% (per un totale da detrarre di euro 2.085,14); infine, sull'indennizzo residuo era stata detratta la franchigia contrattuale di euro 200,00, con la conseguenza che nulla sarebbe dovuto in quanto il risultato sarebbe stato pari a -1.030,56 euro.

Con le repliche, il ricorrente osservava che l'impresa non aveva contestato specificamente le doglianze rappresentate nel ricorso ma si era limitata ad addurre generiche motivazioni già esplicitate in sede di riscontro al reclamo e ribadiva che i danni all'autovettura avrebbero dovuto essere coperti dalla garanzia "Furto", in quanto conseguenza immediata e diretta del furto. Contestava nuovamente la determinazione del valore commerciale dell'automobile, che comportava altresì un'applicazione distorta della sottoassicurazione e della regola proporzionale ed insisteva nelle domande già formulate con il ricorso, chiedendo altresì la rideterminazione del valore commerciale del veicolo, tenendo in considerazione le condizioni effettive dello stesso e i danni pregressi documentati tramite le rappresentazioni fotografiche in atti.

Con le controrepliche, l'impresa insisteva nel rigetto del ricorso, ribadendo la corretta interpretazione e applicazione delle condizioni di polizza, sottolineando che il perito incaricato, dopo la stima dei danni, aveva comunicato anche la sottoassicurazione del veicolo per una percentuale del 70%, come calcolato nella relazione peritale allegata.

Il ricorrente chiedeva dunque di "accertare l'erroneità della valutazione e della liquidazione effettuata dalla compagnia, dichiarare non corretta l'applicazione delle condizioni contrattuali e l'illegittimità dell'azzeramento dell'indennizzo a fronte di un danno accertato nonché disporre la riliquidazione del sinistro secondo criteri corretti e riconoscere un indennizzo equo e proporzionato". Con le repliche, chiedeva altresì di "rideterminare il valore



commerciale del veicolo tenendo conto delle sue condizioni effettive e dei danni pregressi documentati”.

L'impresa chiedeva il rigetto del ricorso, in quanto le condizioni di polizza erano state correttamente applicate.

DIRITTO

La controversia sottoposta alla cognizione del Collegio verte sull'interpretazione delle clausole contrattuali contenute in una polizza di assicurazione relativamente alla garanzia “Furto”, clausole dalle quali dipende il sorgere o meno, in capo all'assicurato-ricorrente, del diritto a percepire l'indennizzo nei termini indicati nel ricorso nonché, correlativamente, la legittimità o meno del diniego di liquidazione comunicato dall'impresa.

Per una migliore intelligenza delle questioni oggetto del contendere, va osservato che l'impresa di assicurazione ha stimato l'indennizzo astrattamente dovuto per il furto in complessivi 4.181,92 euro, di cui 3.475,24 euro per prezzi di ricambi, stima che l'assicurato non ha contestato chiedendo infatti la condanna dell'impresa a corrispondere tale importo. L'impresa di assicurazione ha però negato l'indennizzo, in quanto, ricorrendo un'ipotesi di sottoassicurazione, deve procedersi ad una riduzione proporzionale dell'indennizzo, come previsto dal contratto di assicurazione; che il costo dei ricambi deve essere ulteriormente ridotto in ragione della clausola contrattuale sul degrado d'uso; che l'indennizzo per i cristalli non è dovuto in quanto escluso nel caso in cui il danno sia la conseguenza di un furto; e infine che deve applicarsi la franchigia di 200,00 euro, con la conseguenza che l'indennizzo avrebbe addirittura segno negativo.

Convien dunque procedere ad una separata disamina di ogni questione sollevata dall'impresa.

In merito alla questione della sottoassicurazione, l'impresa, sul presupposto che il valore assicurato, pari a 1.500,00 euro, sarebbe inferiore al reale valore commerciale del veicolo, pari a 5.000,00 euro, sostiene che nella specie deve trovare applicazione l'art. 15.6.4 delle CGA (“Regola proporzionale”) che prevede che “se al momento del sinistro il valore commerciale dell'auto è maggiore del capitale assicurato indicato in polizza, la Compagnia risponde dei danni parziali in una proporzione equivalente al rapporto tra il capitale assicurato e il valore dell'auto”. Il ricorrente ha contestato l'applicazione di tale clausola in quanto è stato fatto riferimento ad “un valore commerciale non correttamente determinato, amplificandone gli effetti in modo irragionevole. L'applicazione della regola proporzionale deve infatti avvenire in modo coerente e proporzionato, e non può tradursi in un meccanismo automatico di esclusione della copertura”.

Al riguardo, va ricordato che, se in generale l'assicurazione contro i danni è governata dal principio indennitario – in ragione del quale l'assicuratore è tenuto ad indennizzare l'assicurato del danno dallo stesso sofferto per l'evento cui fa riferimento la garanzia assicurativa, danno pari al valore che la cosa assicurata aveva al momento dell'evento ai sensi dell'art. 1908, comma 1, cod. civ., e non al valore della cosa assicurata quale dichiarato nella polizza o in altri documenti (con la sola eccezione del caso previsto dall'art. 1908 co. 2 cod. civ., che non ricorre nella specie, della ‘stima accettata’) – l'art. 1907 cod.



civ. stabilisce che “Se l'assicurazione copre solo una parte del valore che la cosa assicurata aveva nel tempo del sinistro, l'assicuratore risponde dei danni in proporzione della parte suddetta, a meno che non sia diversamente convenuto” (cd. sottoassicurazione o assicurazione parziale).

Sul tema della cd. “sottoassicurazione” e della conseguente applicazione della regola proporzionale secondo quanto previsto dagli artt. 1907 e 1908 cod. civ, la giurisprudenza di merito ha precisato che “si parla di assicurazione piena quando è assicurato l'intero valore assicurabile (quello esposto al rischio al momento della stipula della polizza); e di assicurazione parziale (o sottoassicurazione) quando il valore assicurato è inferiore a quello assicurabile. In base alla regola proporzionale, salvo deroga, l'assicuratore è tenuto a corrispondere l'indennizzo nella stessa proporzione in cui la somma assicurata sta al valore complessivo della cosa assicurata, l'assicurato rimanendo scoperto per il residuo. Quindi al momento del sinistro occorre determinare il valore attuale della cosa (ex artt. 1905 e 1908, primo comma, c.c.) per identificare e liquidare la parte assicurata. L'applicabilità della regola proporzionale presuppone che il valore massimo assicurabile possa essere determinato in una cifra fissa. L'assicurazione parziale rappresenta un limite all'indennizzo, atto a delimitare l'oggetto del contratto di assicurazione. Non implicando limitazioni di responsabilità dell'assicuratore, non richiede la specifica approvazione, né la trattativa individuale” (Cfr. Tribunale di Padova, 17 febbraio 2025, n. 281).

In siffatta prospettiva, sempre la giurisprudenza di merito (App. Napoli, Sez. III, 17 gennaio 2025, n. 208), nel ribadire che “il contratto di assicurazione ha natura di negozio a prestazioni corrispettive, per cui tra le prestazioni di ciascuna delle parti deve esistere e permanere un costante equilibrio sinallagmatico, con necessaria corrispondenza tra ammontare del premio e contenuto dell'obbligazione dell'assicuratore (v. Cass. civ., 30.10.2010, n. 10596)”, ha individuato i casi di deroga alla regola proporzionale, affermando che “la clausola di riserva, a meno che non sia diversamente convenuto, consente la deroga convenzionale alla regola proporzionale, deroga che avviene con le clausole che prevedono lo scoperto obbligatorio, la franchigia semplice o relativa e l'assicurazione a primo rischio (con la quale viene indennizzato il danno effettivamente subito, ma entro dei massimali prestabiliti)”.

Nella concreta fattispecie, la previsione contenuta nell'art. 15.6.4 delle CGA (“Regola proporzionale”) per cui è causa è coerente con il disposto dell'art. 1907 cod. civ. e conferma la astratta legittimità dell'applicazione della riduzione proporzionale dell'indennizzo dovuto nel caso in cui vi sia una sottoassicurazione.

Al fine di valutare se nella specie vi sia stata sottoassicurazione, occorre considerare che l'indicazione in polizza di un valore assicurato pari ad euro 1.500,00, anche se non è stato acquisito agli atti del fascicolo il certificato di polizza, è ricavabile dalle affermazioni dell'impresa e dalla relazione peritale prodotta, e non è stata contestata dal ricorrente.

Quanto al valore commerciale del veicolo alla data del sinistro, l'impresa dichiara che lo stesso “è stato determinato in euro 5.000,00 come confermato dalla perizia e da QuattroRuote” (nella perizia di stima si fa effettivamente riferimento al suddetto valore commerciale). Tale valutazione è stata contestata dal ricorrente in quanto sarebbe stata



effettuata “senza alcuna analisi concreta delle condizioni effettive del mezzo”, ma l'assicurato, oltre a non fornire una differente stima del valore reale dell'auto al momento del sinistro, in realtà lamenta che “i danni pregressi da grandine, debitamente documentati, rappresentano infatti un elemento oggettivo di riduzione del valore del bene, la cui mancata considerazione determina una stima artificiosamente elevata del valore commerciale”. A sostegno della tesi secondo cui si dovrebbe fare riferimento ad un valore commerciale inferiore a quello stimato in astratto, il ricorrente allega documentazione fotografica, dalla quale però non è possibile distinguere i danni al veicolo dovuti al sinistro in oggetto da quelli cagionati da eventi meteorologici pregressi. Pertanto, non sussistono elementi per ritenere che sia errata la stima del valore commerciale del veicolo effettuata dal perito incaricato dall'impresa, con la conseguenza che è corretta la riduzione proporzionale dell'indennizzo nella misura del 70%, pari al raffronto tra valore commerciale del veicolo (5.000,00 euro) e valore assicurato (1.500,00 euro).

L'impresa ha altresì detratto una percentuale di degrado d'uso delle parti meccaniche sostituite, applicando l'art. 15.6.3 delle CGA che stabilisce che “nel calcolare il costo della riparazione si tiene conto del deprezzamento (degrado) delle parti dovuto alla loro usura o anzianità”, secondo una tabella che indica le percentuali di riduzione in ragione dell'età dell'auto. Al riguardo, la giurisprudenza di merito ha osservato che siffatta clausola contrattuale non desta dubbi interpretativi ed è conforme al principio indennitario (App. Bari, 28 settembre 2021, n. 1666; Trib. Potenza, 28 aprile 2025, n. 795), per cui non vi sono ragioni per escluderne la validità. Quanto al calcolo della percentuale di degrado d'uso delle parti meccaniche sostituite, dalla perizia emerge la data di immatricolazione del veicolo (25 settembre 2014), non contestata dal ricorrente, e, pertanto, ai sensi dell'art. 15.6.3 delle CGA, appare corretta l'applicazione di una percentuale di svalutazione dei ricambi del 60%, trattandosi di veicolo con più di sei anni di età.

Quanto al danno al parabrezza, l'impresa resistente ne ha escluso l'indennizzabilità sostenendo che la garanzia “Cristalli” non opererebbe nel caso di furto. Osserva, tuttavia, il Collegio che l'art. 11.3 delle CGA (“Incendio e furto”) stabilisce che l'assicurazione non è valida in caso di “rigature, segnature, screpolature e simili danni ai cristalli dell'auto”, mentre nella specie il tipo di danneggiamento subito dal parabrezza dell'auto, come del resto emerge dalla perizia dell'impresa, non rientra nel novero dei rischi esclusi come dettagliati dalla norma contrattuale. Va peraltro osservato che la stessa impresa, pur avendo sostenuto che la garanzia “Cristalli” non opererebbe, nella perizia di stima ha valutato il danno al parabrezza e lo ha poi considerato nel riepilogo complessivo dei danni indennizzabili e dunque anche tale voce deve essere presa in considerazione.

Infine, il ricorrente non contesta la franchigia di 200,00 euro che deve dunque essere detratta.

Ciò premesso, ritiene il Collegio che il criterio di calcolo seguito dall'impresa di assicurazione nel sottrarre, dall'indennizzo astrattamente dovuto (4.181,92 euro), le percentuali di sottoassicurazione e di degrado d'uso non sia corretto.

Per vero, l'impresa ha applicato la regola proporzionale per sottoassicurazione sull'importo complessivo del danno accertato in perizia e che comprende componenti diverse (tra cui il



costo dei ricambi), e non, invece, come avrebbe dovuto, all'esito della determinazione dell'indennizzo spettante secondo le previsioni contrattuali. In particolare, la riduzione proporzionale per sottoassicurazione è stata applicata al danno complessivo lordo stimato in perizia e, sulla somma così ricalcolata, è stata poi operata la detrazione per deprezzamento sul costo lordo dei pezzi di ricambio e, da ultimo, è stata esclusa la franchigia. Secondo tale impostazione, la sottoassicurazione opera come prima riduzione dell'importo complessivo lordo del danno accertato e l'ulteriore riduzione per il degrado d'uso sulla voce dei pezzi di ricambio è stata calcolata in percentuale sul costo lordo dei pezzi di ricambio e detratta su un importo complessivo già ridotto per effetto della regola proporzionale, con conseguente penalizzazione dell'assicurato.

Ritiene tuttavia il Collegio che tale *modus procedendi* non sia corretto, in quanto il deprezzamento per degrado d'uso dei pezzi di ricambio concorre alla preliminare determinazione del danno complessivo indennizzabile a termini di contratto, sul quale solo successivamente deve applicarsi la regola proporzionale per sottoassicurazione. In altri e più chiari termini, la riduzione proporzionale non deve essere applicata al danno complessivamente accertato in perizia, bensì all'importo già rettificato in base alle condizioni contrattuali in relazione al degrado dei ricambi. D'altro canto, la percentuale di degrado d'uso sui pezzi di ricambio è stata calcolata dall'impresa sul loro costo intero, per poi essere detratta sull'ammontare complessivo dell'indennizzo già abbattuto con la regola proporzionale anche per la parte dei pezzi di ricambio, con conseguente disomogeneità tra i valori di riferimento.

Se dunque si applica la regola proporzionale all'indennizzo liquidabile secondo le condizioni contrattuali, si ha il seguente risultato: danno complessivo stimato in perizia pari a euro 4.181,92, di cui 3.475,24 euro per costo dei pezzi di ricambio; da detrarre il 60%, per degrado d'uso, sul costo dei pezzi di ricambio, ossia 2.085,14 euro, per cui si ha un indennizzo astrattamente liquidabile di 2.096,78 euro; da detto importo va detratta la percentuale del 70% di sottoassicurazione, ossia 1.467,75 euro, per cui resta un importo di 629,03 euro su cui applicare la franchigia di 200,00 euro; pertanto, spetta al ricorrente l'importo di 429,09 euro.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'impresa corrisponda alla parte ricorrente la somma di euro 429,09, oltre interessi dal reclamo al soddisfo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'impresa corrisponda a IVASS la somma di euro 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di euro 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

Il Presidente

Firmato digitalmente da
GIOVANNI STELLA